



# COMUNE DI PULSANO

COPIA

PROVINCIA DI TARANTO

N. 57 d'ordine ANNO 1992

Prot. N. 9244

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

Adozione Regolamento comunale dei servizi di Polizia Mortuaria.-

L'anno millenovecentotrentanovantadue, il giorno sei del mese di luglio, ~~alle ore~~ nella solita sala delle Adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione straord. Seduta pubblica di prima convocazione, con le formalità di cui agli artt. 124 e 125 della legge Comunale e Provinciale 4-2-1915, n. 148, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. BISIGNANO ins. Luigi Sindaco, e con l'assistenza del Segretario Capo dott. Luigi PIACENTI.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 15 Consiglieri su 20 assegnati e assenti N. 5.

In conseguenza, il Presidente, accertata la presenza del numero legale, ha dichiarato valida ed aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto riportato risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1) MARRULLI Domenico	x		11) MANNA Guglielmo Roberto	x	
2) BOCCUNI Carmine	x		12) MAGRÍ Giovanni	x	
3) TOMAI PITINCA Giuseppe	x		13) DI CUIA Antonio		x
4) SPADA Giuseppe	x		14) CHIARELLI Carmine		x
5) D'ETTORRE Francesco	x		15) BORRACCINO Pietro		x
6) TARANTINO Ferdinando	x		16) MENNA Pasquale Aldo	x	
7) RUGGIERO Vincenzo	x		17) VENTRUTI Matteo	x	
8) D'ALFONSO Giuseppe	x		18) VETRANO Francesco	x	
9) PERRICELLI Luigi	x		19) PETRUZZELLI Raffaele	x	
10) BISIGNANO Luigi	x		20) DE LUCA Arcangelo	x	

In totale, presenti N. 17 assenti N. 3

## IL PRESIDENTE

Pone in discussione il punto posto all'o.d.g. riguardante:  
"Adozione Regolamento comunale dei servizi di Polizia Mortuaria".

Relaziona l'assessore PERRICELLI.

MENNA dice che non si può parlare di nuovo Regolamento se non si revoca il vecchio. Addirittura ci dovrebbe essere il vecchio integrato con il nuovo. Chiede pertanto il rinvio.

DE LUCA dice di ritirarlo per portarlo nella commissione consiliare competente.

SPADA rileva che è obbligatorio la approvazione in base al D.P.R/90.

Il gruppo del P.D.S. preannuncia che non parteciperà al voto prima di tutto per le motivazioni addotte da Menna; secondariamente non è osservata la espressione di parere ai sensi dell'art.53 L.142/90 che dovrebbe essere espresso più appropriamente dal Comandante che si occupa dei servizi di Polizia Mortuaria.

Pareri favorevoli espressi in fase istruttoria ai sensi dell'art.53 della L.142/90, sulla proposta della seguente delibera:

- in ordine alla regolarità tecnica: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rosalba Desautis

- sotto il profilo di legittimità

IL SEGRETARIO COMUNALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 10.9.1990, n.285 recante nuove disposizioni in materia di polizia mortuaria;

Ritenuto di adottare il relativo Regolamento;

Con voti espressi per alzata di mano:  
favorevoli n.12, contrari 1, astenuto 1 (vetrano); il P.D.S. non partecipa al voto,

\*\*\* d e l i b e r a \*\*\*

di adottare, per quanto detto in narrativa, il nuovo "Regolamento di polizia mortuaria" allegato al presente atto per formarne parte integrante.-

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARRULLI

F.to BISIGNANO

F.to PIACENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 20 LUG 1992 giorno festivo di mercato e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pulsano, li 20 LUG 1992

IL SEGRETARIO CAPO

F.to PIACENTI

Per copia conforme.

Pulsano, \_\_\_\_\_

IL SINDACO

IL SEGRETARIO CAPO

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo  
sugli Atti degli Enti Locali  
TARANTO

Prot. N. 7147

La Commissione nella seduta del 28-7-1992

prende atto

Taranto, 29-7-1992

IL PRESIDENTE

F.to Prof. A. J. Rome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente decisione è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio per sette giorni consecutivi  
dal 13-8-92 al 19-8-92  
ai sensi della L. R. 6 marzo 1979 n. 12.

Pulsano, 31-8-92

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Francesco Colio





# COMUNE di PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

---

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, previsto dall'art.344 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, contiene le disposizioni di igiene e sanità disciplinanti i servizi di polizia mortuaria e cimiteriale che il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia attribuiscono al Comune.

2. Le funzioni comunali di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco attraverso i seguenti uffici e servizi del Comune :

a) L'Ufficio dello stato civile provvede in merito agli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti alla morte delle persone ed al trasporto delle salme.

b) L'Ufficio contratti provvede agli adempimenti amministrativi connessi al rilascio delle concessioni cimiteriali.

c) L'Ufficio tecnico comunale provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti la costruzione, l'ampliamento e la manutenzione e la gestione del cimitero.

d) L'Ufficio di ragioneria provvede agli adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura contabile connessi all'espletamento delle predette funzioni.

**ART. 2 - DIRITTO DI PRIVATIVA**

1. I servizi locali di polizia mortuaria e del cimitero sono espletati in via esclusiva da questo Comune nell'ambito delle competenze ad esso affidate dalla legge e dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO II  
DICHIARAZIONE - AVVISO - DENUNCIA DI MORTE  
E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

**ART. 3 - DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE**

1. La dichiarazione di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è fatta, entro ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

3. La dichiarazione di morte è redatta su apposito modulo posto a disposizione dall'ufficio comunale, sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale dello stato civile.

4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art.140 del R.D. 27 luglio 1934, n.1238.

**ART. 4 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. I medici, a norma dell'art.103, sub a), del R.D. 27 luglio 1934, n.1238, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare la denuncia della causa di morte, osservando le disposizioni di cui all'art.5.

4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

5. In caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclei di radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

6. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

## ART. 5 - COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica delle schede di morte di cui all'art.4.

2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità va data urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del R.D. 27 luglio 1934,n.1265.

## ART. 6 - COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. Oltre i compiti previsti negli artt.136 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939,n.1238,l'Ufficiale dello stato civile provvede :

- nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, a dare immediatamente informazione alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio ove è avvenuto il decesso;
- ad inviare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, copia della scheda di morte di cui al precedente art.4, alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso il comune ove è avvenuto il decesso;
- a comunicare alla Unità Sanitaria Locale i risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art.4;
- ove dalla scheda di morte risulta o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

## ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA MORTE

1. All'accertamento della morte provvede il medico necroscopo, il quale deve redigerne apposito certificato scritto, che l'Ufficiale dello stato civile allega al registro degli atti di morte.

2. La visita del medico necroscopo finalizzata all'accertamento della morte deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt.13, 14 e 15, e comunque non dopo le trenta ore.

#### ART. 8 - MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art.141 del R.D. 9 luglio 1939,n.1238,sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria competente ovvero negli ospedali dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio,anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

#### ART. 9 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informarne immediatamente il Sindaco,il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria,a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### ART. 10 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può procedere alla sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.9.

#### ART. 11 - DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI

1. Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, salvo gli adempimenti di cui all'art.74 del R.D. 9 luglio 1939,n.1238,si applicano le disposizioni previste negli articoli precedenti.

## ART. 12 - TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## CAPO III

### PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

## ART. 13 - PERIODO ORDINARIO

1. Prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato.

2. E' consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonchè nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

#### ART. 14 - PERIODO RIDOTTO

1. Il Sindaco, su proposta del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora :

- la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità;
- il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;
- altre ragioni speciali lo richiedano.

#### ART. 15 - PERIODO PROTRATTO

1. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.13, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente.

#### ART. 16 - PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il Coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO IV  
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

**ART. 17 - ISTITUZIONE**

1. Nell'ambito del cimitero comunale sono istituiti dal Comune due distinti locali da destinare rispettivamente l'uno a deposito di osservazione e l'altro ad obitorio.

**ART. 18 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE**

1. Nel locale destinato a deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

**ART. 19 - OBITORIO**

1. Nel locale adibito ad obitorio sono assolte le seguenti funzioni obitoriali :

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

**ART. 20 - CELLE FRIGORIFERE**

1. Il deposito e l'obitorio possono essere dotati di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, anche su determinazione dell'Unità Sanitaria Locale ai sensi del 2° comma dell'art.15 del D.P.R.n.185/90.

CAPO V  
TRASPORTO DEI CADAVERI

**ART. 21 - SERVIZIO COMUNALE CON DIRITTO DI PRIVATIVA**

1. Nell'ambito del territorio comunale il servizio di trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero può essere eseguito dal Comune con diritto di privativa, in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa.

2. Le spese del servizio di trasporto effettuato ai sensi del primo comma sono a carico del Comune soltanto nel caso che il defunto o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza.

3. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il trasporto gratuito è disposto con decreto del Sindaco, da ratificarsi, pena la decadenza di diritto, dalla Giunta Comunale entro trenta giorni.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce le tariffe da applicarsi per il servizio di trasporto non gratuito svolto con diritto di privativa in ipotesi diverse da quelle di cui al secondo comma.

**ART. 22 - DEROGHE AL DIRITTO DI PRIVATIVA**

1. Il trasporto di cadaveri, in deroga al diritto di privativa, può essere svolto con mezzi propri dalle amministrazioni militari per le salme di militari e dalle congregazioni e dalle confraternite per le salme dei propri soci.

**ART. 23 - SERVIZIO CON MEZZI SPECIALI**

1. Il Comune consente a terzi di eseguire nel territorio comunale il trasporto dei cadaveri quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

2. In tali ipotesi la spesa del servizio è a totale carico dei richiedenti.

**ART. 24 - CORRESPONSIONE DI DIRITTI**

1. Il Consiglio Comunale può imporre il pagamento di un diritto fisso, da determinarsi con apposita deliberazione, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria effettuati con diritto di privativa, nei seguenti casi:

- a) allorchè il trasporto con mezzi speciali, consentito a terzi ai sensi dell'art.23, è effettuato nel territorio comunale;
- b) ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da questo comune ad altro comune o all'estero ovvero viceversa con mezzi di terzi aventi i requisiti di cui all'art.27.

2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti eseguiti, con mezzi propri, dalle amministrazioni militari o da congregazioni e con fraternite rispettivamente per salme di militari o di soci.

#### ART. 25 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto compete all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la quale con apposita relazione riferisce al Sindaco sullo stato e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### ART. 26 - PRECAUZIONI DURANTE IL TRASPORTO

1. Qualora il trasporto di cadaveri sia effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, durante il trasporto devono essere adottate le precauzioni necessarie a non ostacolare e fare rilevare eventuali manifestazioni di vita.

#### ART. 27 - REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla Unità Sanitaria Locale competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### ART. 28 - RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e la

disinfezione degli stessi carri.

2. Le località ove devono essere ubicate tali rimesse sono individuate alla periferia dell'abitato con apposita ordinanza del Sindaco.

3. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dal Sindaco, previo accertamento che siano state osservate le disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi e che il Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio abbia dichiarato l'idoneità dei locali e delle relative attrezzature.

4. Nel raggiungere la rimessa il carro deve evitare le vie cittadine maggiormente frequentate.

5. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente ed adeguatamente lavato e disinfettato.

#### ART. 29 - ORARIO MODALITA' E PERCORSO

1. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenendo conto dei seguenti criteri di massima :

- a) il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di culto o al cimitero avviene per la via più breve, anche con corteo a passo;
- b) durante il trasporto non è consentita alcuna sosta, salvo che presso il luogo di culto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito funebre religioso;
- c) il trasporto della salma dal luogo di culto al cimitero avviene senza corteo a passo;
- d) il trasporto della salma dal luogo del decesso sin al cimitero è svolto con lo stesso carro funebre;
- e) le condoglianze ai parenti del defunto sono consentite o all'interno del luogo di culto o in altro luogo pubblico autorizzato dal Sindaco, salvaguardando l'ordine pubblico e la circolazione stradale.

2. Il trasporto di salma e la connessa cerimonia religiosa e/o civile diversi da quelli rituali disciplinati ai sensi del precedente comma devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

3. Il carro funebre deve giungere al luogo ove prelevare la salma non prima di 15 minuti antecedenti l'orario fissato per la partenza.

4. Il trasporto del cadavere all'interno del cimitero deve avvenire possibilmente con lo stesso carro funebre, salvo diverse disposizioni del Sindaco, ovvero con attrezzature o veicoli comunali.

## ART. 30 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. Il Sindaco con apposito decreto autorizza l'incaricato :
  - a) del trasporto di un cadavere al cimitero, al cui custode va consegnata l'autorizzazione;
  - b) del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del territorio comunale, ma in luogo diverso dal cimitero;
  - c) del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri per essere seppelliti nel cimitero di altro comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
2. Il trasporto di un cadavere da un Comune ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
3. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro comune sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione rilasciato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

## ART. 31 - TRATTAMENTO E TRASPORTO DI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. L'autorizzazione al trasporto di cui all'art.23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 37 e segg., seguendo le prescrizioni di cui al primo comma e all'art.32.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt.33,34,35 e 36 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

**ART. 32 - TRATTAMENTO E TRASPORTO DI CADAVERI  
PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

**ART. 33 - TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI  
ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n.1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradatare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

**ART. 34 - TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO  
DELLA CITTA' DEL VATICANO**

1. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/4/38 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/6/1938, n.1055.

**ART. 35 - INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI  
NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata :

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.30 del D.P.R. n.285/90;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero

della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni dettinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

#### **ART. 36 - ESTRADIZIONE DALL'ITALIA DI SALME VERSO STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto di questa provincia, corredata dei seguenti documenti :

- a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.30 del D.P.R. n.285/90;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata, come sopra, concede la autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

#### **ART. 37 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE METALLICA E DI LEGNO**

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da comune a comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere

inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa compresa tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

#### **ART. 38 - USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO**

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.31, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

#### **ART. 39 - CASSE DI MATERIALI DIVERSI**

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per la casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30 del D.P.R. n.285/90, prescrivendo le caratte

ristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

#### ART. 40 - TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1. Per il trasporto di cui agli artt. 37 e 38, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

#### ART. 41 - TRASPORTO DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

#### ART. 42 - TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 27 e 31.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la predetta cassetta di zinco dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI VARIE

**ART. 43 - RISCONTRO DIAGNOSTICO**

1. Al riscontro diagnostico, oltre i casi in cui è disposto dall'autorità giudiziaria, sono sottoposti, secondo le norme della legge 15.2.61, n.83 :

a) i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio;

b) i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;

c) sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, su richiesta del coordinatore sanitario quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o su richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

2. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività sono eseguiti ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.285/90.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37,38 e 39 del D.P.R. n.285/90.

**ART. 44 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio e la loro conservazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 4.,41,42 e 43 del D.P.R. n.285/90.

**ART. 45 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI  
PER TRAPIANTO TERAPEUTICO**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

**ART. 46 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri sono disciplinati dagli artt. 45,46,47 e 48 del D.P.R. n.285/90.

CAPO VII  
DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE

**ART. 47 - OBBLIGO DEL CIMITERO COMUNALE  
VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Per i servizi di seppellimento e di custodia dei cadaveri è obbligatorio che il Comune sia dotato del cimitero comunale.

2. Il cimitero comunale è realizzato secondo un proprio piano regolatore, giusta il successivo art.87, rappresentato, compresa la circostante zona inedificabile di rispetto, su una planimetria in scala 1:5000, da aggiornarsi ogni cinque anni o comunque allorchè a quello esistente sono apportate modifiche e ampliamenti.

3. Di detta planimetria sono dotati, oltre l'Ufficio tecnico e l'Ufficio concessioni cimiteriali comunali, anche il custode del cimitero.

4. Il Sindaco o l'Assessore all'uopo delegato provvede, attraverso gli uffici comunali competenti, alla manutenzione, all'ordine ed alla vigilanza del cimitero.

5. Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il regolare funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**ART. 48 - SEPOLTURE CONSENTITE NEL CIMITERO COMUNALE**

1. Nel cimitero comunale devono essere seppelliti, quando non sia richiesta altra destinazione :

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio di questo Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio di questo Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita in questo Comune e morte fuori del suo territorio, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nello stesso cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dalle persone aventi il diritto di essere seppelliti, all'atto della morte, nel cimitero di questo Comune;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Le salme delle persone di cui alla precedente lettera a), salvo le ipotesi previste nell'art.49, possono essere sepolte soltanto nel campo comunale a sistema di inumazione, ai sensi del 1° comma dell'art.91.

## ART. 49 - SEPOLTURE CONSENTITE

1. Possono essere tumulate nel colombario comunale le salme o i re  
sti delle persone, ovunque siano decedute, anche:
  - a) non residenti in questo Comune all'atto del decesso, ma ivi nate;
  - b) nate in altro Comune, purchè almeno uno dei genitori fosse residente in questo Comune all'atto della nascita delle persone da seppellire.

## X ART. 50 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Al cimitero comunale è assicurato un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura ri  
lasciata, ai sensi del precedente art.10, dall'Ufficiale di stato civile; ed, inoltre, ha in consegna ed aggiorna un apposito registro, in duplice esemplare, previamente vidimato su ogni pagina dal Sindaco, sul quale giornalmente iscrive :
  - a) le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luo  
go e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art.10; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il nu  
mero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumu  
lati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazio  
ne, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
3. I registri di cui al precedente comma sono esibiti ad ogni ri  
chiesta degli organi di controllo.
4. Un esemplare dei predetti registri è consegnato, ad ogni fine an  
no, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del custode.

CAPO VIII  
COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO  
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

**ART. 51 - STUDIO TECNICO PRELIMINARE**

1. Il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente, prima di essere approvato dal Consiglio Comunale, è preceduto da uno studio tecnico delle località, dal quale si rilevi in particolare l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.

2. All'approvazione del progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia previste dalle leggi sanitarie.

**ART. 52 - RELAZIONE TECNICO-SANITARIA  
ELABORATI GRAFICI**

1. Al progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico-sanitaria, la quale, oltre ad illustrare i criteri in base a cui l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione :

- a) dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno;
- b) delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio
- c) servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- d) impianti tecnici ed eventuale alloggio del custode.

2. Gli elaborati tecnici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

**ART. 53 - CONDIZIONI DEL TERRENO**

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

2. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con

riporto di terreni estranei.

3. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

#### ART. 54 - ZONA INEDIFICABILE DI RISPETTO

1. Il cimitero comunale deve essere isolato dall'abitato mediante una zona di rispetto prevista dall'art.338 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934,n.1265 e successive modificazioni.

2. La zona di rispetto è, nella sua larghezza, costante parallelamente al perimetro esterno del cimitero ed in caso di ampliamento del cimitero esistente non può essere inferiore a 50 (1) metri.

3. Entro la predetta fascia di rispetto è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

#### ART. 55 - SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AD INUMAZIONE

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area è calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.81. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

3. Nell'area netta di cui al primo comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato :

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

---

(1) 50 metri nei comuni fino a 20.000 abitanti

100 metri nei comuni con oltre 20.000 abitanti

**ART. 56 - ACQUA POTABILE - SCOLI SUPERFICIALI  
MURO DI CINTA**

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

**CAPO IX  
CAMERA MORTUARIA**

**ART. 57 - OBBLIGATORIETA'**

1. Il cimitero comunale deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto, anche temporaneamente, del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni ed alla sorveglianza di cui all'art. 16.

**ART. 58 - CARATTERISTICHE**

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2,00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO X  
SALA PER AUTOPSIE

ART. 59 - CARATTERISTICHE

1. Il cimitero comunale può essere dotato di una sala per autopsia avente le caratteristiche previste dall'art.66 del D.P.R. n.285/90.

CAPO XI  
OSSARIO COMUNE

ART. 60 - CARATTERISTICHE

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di almeno un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità.

2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico.

CAPO XII  
I N U M A Z I O N E

**ART. 61 - NATURA DEL SUOLO**

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

**ART. 62 - SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DEI CAMPI  
CARATTERISTICHE DEI CIPPI**

1. I campi di inumazione, contraddistinti sulla planimetria generale con numero arabo progressivo, riportato anche su cippo o targha di materiale inalterabile infisso sul posto, sono divisi in riquadri.

2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo arabo.

4. Su ogni cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, delle date di nascita e di morte del defunto.

5. I cippi e le targhe sono forniti e posti in opera dal Comune.

**ART. 63 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE FOSSE**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Tutte le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a due metri e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

3. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80.

4. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza

di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50.

5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### ART. 64 - SEPOLTURA COMUNE DI MADRE E NEONATO

1. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### ART. 65 - CASSA DI LEGNO

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

2. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.

3. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

4. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

5. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

6. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

7. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

8. Su ogni cassa deve essere impresso a fuoco l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica riportante l'indicazione del nome e del cognome, le date di nascita e di morte del defunto.

#### ART. 66 - CASSE VIETATE

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

CAPO XIII  
TUMULAZIONE

ART. 67 - TIPI

1. La tumulazione consiste nel depositare il feretro in un loculo o tumulo o nicchia, ognuno separato dagli altri, realizzati in opere murarie di proprietà del Comune ed affidati in concessione a terzi ovvero di proprietà di privati.

2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art.37.

3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targha metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 68 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

4. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.

5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

8. E' consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

CAPO XIV  
C R E M A Z I O N E

**ART. 69 - PROGETTO DI COSTRUZIONE**

1. Il Consiglio Comunale può approvare il progetto per la costruzione di un crematorio all'interno del cimitero comunale, soggetto alla vigilanza del Sindaco.

2. Al progetto è allegato una relazione illustrante le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

**ART. 70 - TITOLARI DELLA VOLONTA' PER LA CREMAZIONE**

1. La cremazione di ciascun cadavere può essere effettuata sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso da defunto ovvero in mancanza di disposizione testamentaria, sulla base della volontà dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato con firma autografa o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

**ART. 71 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. Il Sindaco autorizza la cremazione del cadavere, purchè la relativa istanza sia corredata dalla documentazione comprovante la volontà del defunto o dei parenti espressa ai sensi dell'art. 70 e da certificato redatto, in carta libera, dal medico curante del defunto o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### ART. 72 - MODALITA' DELLA CREMAZIONE

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

#### ART. 73 - CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, all'esterno della quale devono essere riportati, in modo indelebile, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e la data di morte del defunto.

2. Le urne cinerarie, le cui dimensioni devono essere tali da poterle riporre nelle apposite cellette di cui all'art.74, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terra cotta o in cristallo opaco o in altro materiale che garantisca la conservazione delle ceneri.

#### ART. 74 - COLOMBARIO PER URNE E CINERARIO

1. Al fine di accogliere e conservare le ceneri rivenienti dalla cremazione il cimitero comunale deve essere dotato :

a) di un colombario comunale, costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una sola urna contenente le ceneri di un cadavere

b) di un cinerario comune, nel quale sono raccolti collettivamente, in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per la quale sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive delle due predette strutture sono determinate con i rispettivi progetti.

3. All'esterno di ciascuna celletta devono essere indicati gli stessi estremi del defunto riportati sull'esterno dell'urna accolta nella stessa.

#### ART. 75 - TRASPORTO DELLE URNE

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione è disciplinato dal 5° comma dell'art.80 del D.P.R. n.285/1990.

## ART. 76 - CONSEGNA DELLE URNE

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934,n.1265,deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari,dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale,uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui sono custodite le ceneri.

## CAPO XV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ART. 77 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Con provvedimento del Sindaco sono regolate le esumazioni ordinarie delle salme inumate nelle fosse, da effettuare dopo 10 anni dalla loro rispettiva sepoltura.

2. Le ossa rinvenute sono raccolte e depositate nell'ossario comune,salvo che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle, nelle cassetine di zinco previste dall'art.42, per deporle in cellette o loculi posti all'interno del cimitero di proprietà comunale o di privati.

3. Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni.

### ART. 78 - MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA

1. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta,esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità.Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

2. Quando si accerti che nel cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a 5 anni.

#### ART. 79 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate nelle fosse possono essere effettuate prima del periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi :

- a) su ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia;
- b) su autorizzazione del Sindaco, al fine di trasportarle in altre sepolture o di cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### ART. 80 - DIVIETI PER ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie :

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre ;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### ART. 81 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni di salme depositate in loculi, nicchie o cripte salvo quelle tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a

concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

5. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. n. 295/90.

#### ART. 82 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

3. Si applicano per le estumulazioni le norme di cui all'art. 79 riguardanti le esumazioni straordinarie.

#### ART. 83 - DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### ART. 84 - OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nel feretro o sul cadavere, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia al parente più prossimo presente del defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.

2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché si provveda alla loro consegna ai parenti.

CAPO XVI  
RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI

**ART. 85 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI**

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1952, n.915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

3 2. Il Comune provvede o direttamente a mezzo di apposito inceneritore installato all'interno del cimitero comunale o a mezzo di ditta in regola con l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.M. 21 giugno 1991, n.324 (G.U. n.246/s.g. del 19.10.1991) allo smaltimento dei rifiuti citati al primo comma. *secondo*

**ART. 86 - MATERIALI RESIDUI**

1. I materiali edili o gli oggetti di arte funebre dismessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero comunale, previa autorizzazione del Sindaco.

2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione ne dispone lo smaltimento.

3. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

CAPO XVII  
CONCESSIONI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI

**ART. 87 - PREVISIONI NEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Il piano regolatore cimiteriale previsto dal 2° comma dell'art. 47 deve prevedere distintamente le aree destinate :

- a) per i campi comunali a sistema di inumazione;
- b) per i campi privati a sistema di inumazione;
- c) per le sepolture comunali a sistema di tumulazione (loculi e cellette nel colombario comunale);
- d) per le sepolture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro);
- e) per le sepolture private a sistema di tumulazione per famiglia o collettività (cappella).

2. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

3. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare, per ciascuna delle categorie di cui alle lettere b),d) ed e), le superfici delle aree rispettivamente concedibili a privati.

4. I viali interni al cimitero devono essere contraddistinti con appositi numeri progressivi o con nomi di fiori e piante.

SEZIONE I - NORME COMUNI

**ART. 88 - LE CONCESSIONI**

1. Hanno diritto ad ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un' area cimiteriale, di loculi e cellette nei colombari di proprietà del Comune soltanto le persone maggiorenni residenti in questo Comune da almeno un anno antecedente alla data di presentazione della predetta istanza o, limitatamente alla concessione di aree per cappella ad uso di collettività, le associazioni di persone regolarmente costituite ai sensi dell'art.93.

2. La concessione è rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione di assegnazione della Giunta Comunale, secondo l'ordine cronologico di perve

nimento al protocollo generale del Comune delle rispettive istanze, previo accertamento del versamento della tariffa e del rispetto delle norme legislative e regolamentari.

3. E' consentito derogare al predetto criterio cronologico per la concessione: di area per sepolcro, allorchè la morte sia improvvisa e violenta; di loculo comunale, nel caso di morte improvvisa.

4. Ai fini del rilascio delle concessioni è affisso apposito bando pubblico, con cui il Sindaco rende noto i criteri, i termini e le modalità per presentare le istanze. Tutte le istanze presentate precedentemente al bando sono da ritenersi nulle.

5. Del colombario di proprietà comunale possono essere assegnati in concessione, non appena costruito, soltanto il 75 % (settantacinque per cento) dei loculi per tumulazione, mentre il restante 25% (venticinque per cento) deve rimanere riservato per le sepolture di quanti muoiano improvvisamente e non abbiano titolo a tumulazione in altre sepolture private o nel colombario comunale.

6. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e le loro rispettive durate, previste dal presente regolamento, decorrono dalla data in cui sono sottoscritte dal Sindaco.

7. La concessione è consegnata, entro cinque giorni dalla data di rilascio, al titolare personalmente, il quale sulla copia ne accusa ricevuta, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Sull'atto di concessione, da registrare in caso d'uso dalla parte che ne abbia interesse a sua cura e spese, devono essere riportati gli elementi essenziali identificanti il concessionario e l'area o il loculo concesso, nonché le principali condizioni della concessione e dell'uso relativo.

9. Ogni tipo di concessione è rinnovabile, a condizione che sussistano sufficienti disponibilità di uguali sepolture, entro tre mesi dalla sua scadenza, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, pena la decadenza di diritto dalla concessione ed il ritorno al Comune della disponibilità dell'area o del loculo o della celletta.

10. In caso di mancato rinnovo della concessione, il Sindaco, previo manifesto pubblico, da affiggere all'albo del cimitero ed al suo interno, nonché in luoghi pubblici, avverte gli eventuali eredi che ove non provvedano entro un congruo tempo all'esumazione o estumulazione delle salme e alla demolizione e trasporto dei residui materiali edili, vi provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Qualora gli eredi non provvedano alla demolizione della costruzione, il Comune ha facoltà di riutilizzarla in concessione o demolirla e dare in concessione l'area.

11. Nell'ipotesi che il concessionario o i suoi eredi siano irripetibili le comunicazioni agli stessi si hanno per notificate dopo la loro affissione contemporanea per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e all'albo tenuto presso il cimitero.

## ART. 89 - DIVIETO DI SPECULAZIONE

1. Non possono essere rilasciate concessioni a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

2. Il concessionario che delle sepolture concesse faccia oggetto di lucro o di speculazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo della tariffa della concessione vigente al momento della consumazione dell'illecito. Tale sanzione è applicata dal Sindaco con apposita ingiunzione resa esecutiva dal Pretore ai sensi del D.P.R. n.639/1910.

3. E' vietato al concessionario di un'area cimiteriale destinata a sepoltura privata vendere o affittare l'area o anche parte dei loculi, delle cellette, delle fosse o parte della costruzione, pena la nullità di diritto dell'atto di compravendita o di affitto.

4. Le concessioni per l'uso delle aree per campi privati a sistema di inumazione collettiva, delle aree per la costruzione di sepolcri privati a sistema di tumulazione individuale o collettiva, dei loculi e delle cellette dei colombari comunali non sono mai trasferibili a terzi, pena la nullità di diritto dell'atto di trasferimento.

## ART. 90 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE

1. La Giunta Comunale determina annualmente le tariffe per il rilascio delle concessioni cimiteriali secondo i seguenti criteri :

a) per le aree, i loculi e le cellette di nuova costruzione si deve tenere conto, rispettivamente per ogni tipo di concessione, del costo di acquisizione delle aree utilizzate, delle opere realizzate per renderle funzionali e della manutenzione rapportato ad ogni unità da concedere;

b) per le tariffe di cui alla precedente lettera a) già determinate va operata annualmente la rivalutazione secondo gli indici ISTAT ;

c) per le concessioni da rinnovare o da rilasciare per la prima volta inerenti aree, loculi e cellette realizzati precedentemente al presente regolamento, la rispettiva tariffa è determinata applicando sull'ultima tariffa stabilita per la stessa concessione un aumento del venti per cento per ogni anno trascorso successivamente alla stessa ultima tariffa.

d) per le fosse nei campi comunali a sistema di inumazione la tariffa per ogni fossa è pari alla tariffa vigente per un loculo nel colombario comunale per le salme delle persone di cui alla lettera a) dell'art.48; ed è, invece, pari alla metà della stessa tariffa per le altre salme aventi titolo alla sepoltura nel cimitero di questo Comune.

2. Per ogni concessione è corrisposta una cauzione, in denaro o con polizza fidejussoria di importo pari alla metà della tariffa a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere e per risarcire eventuali danni o

inadempienze, da rimborsare a condizione che l'opera sia stata realizzata entro il prescritto termine e senza danni alle strutture cimiteriali comunali o private.

3. La Giunta Comunale può esentare i non abbienti dal pagamento della tariffa per la sepoltura nelle fosse dei campi comunali.

## SEZIONE II - CONCESSIONI PER FOSSE E LOCULI COMUNALI

### ART. 91 - CONCESSIONI PER FOSSA COMUNALE

1. L'uso di ciascuna fossa dei campi comunali a sistema di inumazione è concessa, per la durata di 10 anni, soltanto ad avvenuto decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle fosse disponibili. Tale uso non è rinnovabile e non trasferibile ad altri.

2. Sulle predette fosse non è consentito, al di fuori del cippo apposto dal Comune, realizzare opere o manufatti di qualsiasi tipo.

3. Le aree da destinare a campi privati a sistema di inumazione per famiglia o collettività hanno una superficie uguale a quella delle aree da destinare a tumulazioni private a sistema collettivo ed il loro uso è concesso per la durata e verso la corresponsione della tariffa uguali a quelle di queste ultime aree.

4. Il rilascio della concessione per l'uso delle aree di cui al 3° comma è condizionato alla realizzazione, per ognuna di esse, di adeguato ossario o colombario per cellette, da utilizzare esclusivamente per i resti delle salme esumate nella stessa area.

5. Il diritto d'uso delle fosse dei campi privati a sistema di inumazione collettivo di cui al 3° comma e la relativa concessione sono soggetti allo stesso stato giuridico previsto per le sepolture private a sistema di tumulazione per famiglia o collettività.

6. Sulle fosse dei campi privati è consentito apporre soltanto stele o cippi uguali, di colore bianco, sui quali riportare obbligatoriamente il nome e cognome la data di nascita e di morte della persona sepolta.

### ART. 92 - CONCESSIONE PER LOCULO O CELLETTA COMUNALI

1. L'uso di loculo del colombario comunale per tumulazione di salma è concesso a tempo determinato per la durata di 10 anni.

2. L'uso di celletta del colombario comunale per l'accoglimento di urna contenenti ceneri o resti di salma è concesso a tempo determinato per la durata di anni 10.

3. L'assegnazione dei loculi e delle cellette avverrà per linee orizzontali, iniziando da quella più bassa, e per ciascuna linea da sinistra verso destra.

### SEZIONE III - CONCESSIONI DI AREE PER TUMULAZIONI

#### ART. 93 - CONCESSIONE PER SEPOLCRO PRIVATO

1. L'uso dell'area per la costruzione di un sepolcro privato a sistema di tumulazione individuale o plurimo, ma per non più di due salme, è concesso, per la durata di 99 anni, soltanto per la sepoltura delle persone indicate nell'atto di concessione.

2. La concessione non è rinnovabile più di una volta.

#### ART. 94 - CONCESSIONE PER CAPPELLA DI FAMIGLIA O COLLETTIVITA'

1. L'uso dell'area per la costruzione di una cappella privata per famiglia o per collettività può essere concesso a persona fisica o ad associazione di persone per la durata di 99 anni, salvo rinnovo.

2. L'associazione di persone affinché possa ottenere la concessione di cui al precedente 1° comma deve avere i seguenti requisiti: avere la sede legale in questo Comune; essere costituita a mezzo di atto pubblico civile o ecclesiastico; l'atto costitutivo deve prevedere espressamente: come unico o prevalente scopo societario quello di mutuo soccorso tra i soci; l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro o di speculazione; che i soci siano residenti in questo Comune da almeno un anno.

3. La stessa area può essere concessa in uso per la costruzione di una cappella destinata a non più di due famiglie.

4. Il concessionario di una cappella di famiglia non può ottenere altra uguale concessione di area.

5. La proprietà e l'uso dei loculi e delle cellette possono essere ripartiti, con scrittura privata autenticata o con atto notarile, da prodursi al Comune, tra i titolari. La rinuncia da parte di un titolare della propria quota a favore indistinto degli altri titolari deve risultare come sopra.

**ART. 95 - AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA  
NELLA CAPPELLA**

1. Il diritto alla sepoltura nella cappella di famiglia è riservato, sino al limite della capienza, al concessionario ed al suo coniuge, nonchè ai loro parenti in linea retta, senza limiti di grado e di sesso, e ai rispettivi coniugi.

2. Nella concessione può essere espressamente previsto, su istanza del concessionario, che il diritto di cui al precedente comma sia esteso anche ad altre persone purchè parenti in linea collaterale od affini sino al 2° grado civile, ovvero limitato ad alcuni degli aventi diritto di cui al 1° comma. Tali limiti o estensioni possono essere previsti pure nel testamento del primo concessionario. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta del concessionario, la tumulazione di salma di persona che risulti essere stata con lui convivente nell'ultimo anno di vita.

3. Allorchè sorga contestazione tra gli eredi del concessionario circa il diritto di sepoltura all'interno della cappella di famiglia è competente il giudice ordinario.

4. Eccezionalmente e per comprovate motivazioni il Sindaco può concedere che nella cappella di famiglia si possa accogliere per non oltre due anni la salma di persona diversa da quelle aventi diritto, e ciò a condizione che la cappella abbia ancora almeno due altri loculi disponibili e che sia corrisposta al Comune una tariffa pari ad un terzo della tariffa vigente per il loculo del colombario comunale. Trascorso il periodo concesso, la salma deve essere trasferita in altra sepoltura autorizzata ovvero rinnovata la concessione per un uguale periodo verso la corresponsione al Comune della tariffa pari al doppio della prima.

5. Il diritto alla sepoltura nella cappella di una collettività è riservato, nei limiti della capienza, alle salme delle persone regolarmente iscritte in vita alla stessa collettività.

6. Per rendere disponibili i loculi bisogna estumulare le salme secondo l'ordine cronologico di decesso.

7. L'estumulazione non può avvenire prima di 15 anni dal decesso, salvo che non sia autorizzato dal medico necroscopo.

8. I resti delle salme estumulate sono racchiusi in apposita urna e conservati in celletta ossario della stessa cappella.

**ART. 96 - PROGETTO E COSTRUZIONE DEL SEPOLCRO  
E DELLA CAPPELLA**

1. Il concessionario di una area per la costruzione di un sepolcro o di una cappella deve presentare al Comune rispettivamente entro tre mesi ed entro sei mesi dal rilascio della concessione il progetto relativo

composto dagli elaborati preventivamente determinati dall'Ufficio Tecnico comunale e comunicati insieme alla concessione cimiteriale.

2. Sul progetto sono espressi i pareri, dapprima, dell'Ufficio Tecnico comunale e, poi, del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e della Commissione Edilizia comunale.

3. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione a costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia comunale e del Coordinatore Sanitario, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto o dei documenti integrativi eventualmente richiesti.

4. Nell'atto di autorizzazione è definito il numero dei loculi per la tumulazione di salme ed il numero delle cellette ossario, queste ultime almeno pari al doppio dei loculi, di cui la cappella deve disporre.

5. L'autorizzazione è notificata al destinatario ai sensi di legge facendosi rilasciare apposita ricevuta sulla copia del Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La costruzione del sepolcro deve essere completata entro sei mesi dalla data di ricevimento della autorizzazione, pena la decadenza dalla concessione d'uso dell'area e dall'autorizzazione a costruire e l'incameramento della cauzione prestata.

7. La costruzione della cappella di famiglia o per collettività deve essere iniziata entro un anno dalla data di ricevimento della autorizzazione ed ultimata entro due anni dalla data di inizio, pena la decadenza dalla concessione d'uso dell'area e dall'autorizzazione a costruire e l'incameramento della cauzione prestata.

## SEZIONE IV - MANUTENZIONE - DECADENZA E RINUNCIA

### ART. 97 - MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi eredi hanno il dovere di completare i lavori di realizzazione delle sepolture entro i perentori termini previsti dal presente regolamento; nonchè di assicurare per tutto il periodo della concessione il decoro, la sicurezza e l'igiene dell'area o della sepoltura sia all'interno sia all'esterno della stessa, attraverso una costante manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Il Sindaco, qualora non si adempia ai predetti obblighi, dapprima diffida e, poi, ordina al concessionario l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili, assegnando un congruo termine entro cui provvedere, con avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, vi provvede il Comune con addebito delle relative spese.

3. I provvedimenti sindacali, nel caso siano irreperibili il concessionario ed i suoi eredi, si intendono notificati con la loro affissione per 15 giorni consecutivi contemporaneamente all'Albo pretorio del Comune ed all'albo apposto all'ingresso del cimitero.

4. L'eventuale inadempienza all'ordinanza sindacale di eseguire la manutenzione comporta la decadenza dalla concessione.

### ART. 98 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La Giunta Comunale, su proposta obbligatoria del Sindaco, dichiara, con apposita deliberazione, la decadenza dalla concessione cimiteriale nei seguenti casi :

- a) quando non sia presentato il progetto per la costruzione entro il termine previsto dal 1° comma dell'art.95;
- b) quando sono realizzate opere senza la prescritta autorizzazione;
- c) quando i lavori di costruzione della sepoltura non siano ultimati nei rispettivi termini previsti dai commi 6° e 7° dell'art.95;
- d) quando nelle sepolture sono accolte salme di persone non aventi il diritto al seppellimento;
- e) quando delle sepolture si faccia oggetto di lucro o speculazione;
- f) quando non si adempie all'ordinanza sindacale con cui si ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione;
- g) quando non vi siano più eredi del concessionario.

2. La deliberazione dichiarativa della decadenza è notificata al concessionario o ad almeno uno dei suoi eredi e, nel caso di irreperibilità degli stessi, a mezzo sua pubblicazione contemporanea, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale.

3. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nel pieno e legittimo possesso materiale dell'area cimiteriale, che può essere concessa ad altri.

4. Qualora sull'area insiste un'opera edilizia, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purchè ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Sindaco. Se nelle sepolture sono custodite salme, il predetto termine deve decorrere dalla data della prescritta esumazione o estumulazione; mentre, se sono custodite urne cinerarie, queste sono traslate in cellette di proprietà comunale, a cura e spese del richiedente.

5. Se il titolare non presenta, entro un anno dalla data di notifica della deliberazione di decadenza, istanza per demolire la sepoltura e asportarne i materiali risultanti, perde questo diritto e può chiedere solo al Comune di acquistare la proprietà delle opere realizzate al prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico comunale. Il Consiglio comunale qualora non abbia interesse ad acquistare le predette opere stabilisce di demolirle a cura del Comune e con rivalsa delle spese sul proprietario.

6. Le sepolture acquisite dal Comune possono essere utilizzate con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei loculi e delle cellette di proprietà comunale ovvero cedute in concessione per non oltre 99 anni a privati che devono corrispondere il prezzo dell'area vigente al momento e il predetto valore economico delle opere edilizie.

#### ART. 99 - RINUNCIA DI CONCESSIONE

1. La rinuncia alla concessione è possibile soltanto quando l'area per inumazione o la sepoltura non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di salme ovvero si siano rese libere per il trasferimento delle salme in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.

2. La rinuncia alla concessione di cui al precedente 1° comma dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:

a) del 90 % , nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro il termine utile per la presentazione del progetto di costruzione, di cui al 1° comma del precedente art.95;

b) dell'80 % , nell'ipotesi che la costruzione del sepolcro non sia ultimata ovvero la costruzione della cappella non sia iniziata entro i termini rispettivamente previsti dal 6° e 7° comma del precedente art.95.

In tali casi il concessionario ha diritto anche al rimborso del deposito cauzionale.

3. Per le eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purchè ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Sindaco ovvero può cederne la proprietà al Comune al prezzo determinato dall'Ufficio tecnico comunale. La mancata asportazione nel predetto termine o comunque la mancata vendita al Comune fa acquistare

al Comune stesso la proprietà delle stesse opere, che possono essere demolate o cedute in concessione ai sensi del 6° comma dell'art.97.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere edilizie dal concessionario ad un terzo, comunque seguendo l'ordine cronologico delle eventuali richieste di concessione dell'area pervenute al Comune, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione e si impegni ad ultimare le opere nel relativo termine previsto dall'art.95.

5. La rinuncia alla concessione del loculo o della celletta di proprietà del Comune entro sei mesi dal rilascio della concessione e purchè non si sia data accoglienza alla salma o all'urna dà diritto al rimborso del 90 % della tariffa pagata.

#### SEZIONE V - CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

##### ART. 100 - ALTEZZA E SUPERFICIE

1. Dal piano di calpestio del marciapiedi al finito o dalla quota di riferimento assegnata dall'Ufficio Tecnico comunale l'altezza complessiva delle costruzioni non può superare quella rispettivamente di seguito indicata :

- a) sepolcro per tumulazione di una o due salme : metri 1,50 ;
- b) cappella per famiglia : metri 5,00 ;
- c) cappella per collettività : metri 7,00.

2. La superficie di ogni costruzione deve essere limitata alla superficie assegnata in concessione, di cui può essere utilizzata per verde esterno non oltre il 10 %.

##### ART. 101 - RIVESTIMENTI E SERRAMENTI

1. La tinta delle pareti sia interne che esterne, anche se rivestite con intonaci o mattoni o marmi, deve essere di colore bianco o comunque chiaro. E' consentito l'uso di conglomerato cementizio a faccia vista o intonaco a cemento o vetrate o marmi o pietre di colore scuro soltanto nella misura massima del 20 % della superficie complessiva di ciascuna facciata.

2. I marmi o le pietre che chiudono i loculi, costituiti da unica lastra, devono essere uguali per la stessa sepoltura e di colore bianco o comunque chiaro.

3. I serramenti devono essere di colore bianco o nero o scuro (marone, grigio scuro, ecc.).

4. Le vetrate possono essere decorate purchè con motivi e tinte consoni al luogo ed all'arte funeraria.

#### ART. 102 - NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE

1. Il numero di loculi per ciascuna cappella di famiglia non può essere inferiore ad otto, mentre per ciascuna cappella di collettività è determinato con l'autorizzazione edilizia per la sua costruzione.

2. Al di sotto del piano di marciapiedi o della quota di riferimento è consentita la tumulazione soltanto nella cappella ad uso di collettività, per un solo piano la cui altezza netta non può essere superiore a metri 3,00.

3. Ogni cappella, di qualsiasi tipo, deve essere fornita di un numero di cellette per urne cinerarie almeno pari al doppio del numero dei loculi.

4. I loculi e le cellette ossari devono avere dimensioni interne nette non inferiori alle seguenti :

DIMENSIONI	LOCULI	CELLETTE
larghezza	cm. 80	cm. 40
lunghezza	cm. 215	cm. 30
altezza	cm. 65	cm. 30

#### ART. 103 - PROGETTO

1. Il progetto per la costruzione o la ristrutturazione o il restauro del sepolcro o della cappella di famiglia o della collettività, firmato dal concessionario o da uno dei suoi eredi legittimi o dal legale rappresentante dell'associazione, nonché dal progettista, correlato in quattro esemplari, deve essere costituito dai disegni redatti in pianta, sezione e prospetti :

- per la costruzione di sepolcro o di cappella in scala 1:20;
- per la posa di lapidi in scala 1:5.

2. Prima dell'inizio dei lavori, è obbligatorio da parte del richiedente l'autorizzazione edilizia comunicare per iscritto al Sindaco gli estremi del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori. Il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa sottoscrivono per conferma la predetta comunicazione.

#### ART. 104 - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione edilizia per consentire la costruzione di un sepolcro, di una cappella o di ossario conformemente al progetto presentato, sul quale hanno espresso i propri distinti pareri obbligatori il Direttore dell'Ufficio Tecnico comunale, il Dirigente dell'Ufficio Igiene e Prevenzione della U.S.L. e la Commissione edilizia comunale.

2. Il parere igienico-sanitario del Dirigente della U.S.L. è anche vincolante.

3. Il parere del Direttore dell'Ufficio tecnico comunale è espresso dal punto di vista tecnico-costruttivo.

4. La Commissione edilizia comunale esamina il progetto, oltre che dal punto di vista tecnico-costruttivo ed igienico sanitario, pure sotto l'aspetto estetico dell'opera in modo da assicurare che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del cimitero; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera nel suo complesso sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali.

#### ART. 105 - ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

1. I lavori sono eseguiti durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale ed in conformità al progetto autorizzato, nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.

2. Il concessionario ha l'obbligo :

a) di comunicare all'Ufficio Tecnico, prima di iniziare i lavori, gli estremi ed il codice fiscale dell'impresa e del direttore lavori, i quali devono controfirmare per confermare la comunicazione;

b) di comunicare l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

c) di richiedere il sopralluogo del Tecnico comunale e del Dirigente del servizio di igiene della U.S.L., ai fini dell'emissione dei rispetti vi nulla osta alla utilizzazione della sepoltura.

3. Il Sindaco, su segnalazione scritta del Tecnico comunale e/o del Dirigente sanitario, può prescrivere modifiche alle opere costruite in violazione al progetto autorizzato, al presente regolamento o alla legge.

4. Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori si osservano le norme legislative inerenti l'abilitazione e le competenze professionali, nonché quelle relative alle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

## SEZ. VI - LAVORI E IMPRESE PRIVATI

### ART. 106 - ORARIO E PERMESSO

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro devono essere eseguiti da parte del concessionario, o direttamente o a mezzo di imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane tenuto presso la competente Camera di Commercio, soltanto durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso, ad eccezione dei giorni festivi.

2. Tutti i lavori devono essere sospesi dal 1° all'8 novembre, salvo quelli indilazionabili per dare sepoltura.

3. L'Ufficio Tecnico comunale comunica al custode del cimitero quali lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del direttore dei lavori.

4. E' fatto assoluto divieto a tutti i dipendenti comunali di eseguire o progettare o dirigere, anche fuori dell'orario di lavoro di istituto, lavori privati da realizzare all'interno del cimitero, salvo quelli inerenti una concessione personale o di parenti o affini entro il secondo grado civile.

### ART. 107 - CANTIERE

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione.

2. E' vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico.

3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili, già lavorati, necessari per i lavori giornalieri.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e quotidiana pulizia dei luoghi interessati pure circostanti, trasportando i materiali di risulta fuori dal cimitero nella discarica pubblica.

5. Il custode del cimitero ha il potere di dare ordini affinché le norme predette siano rispettate.

6. Il Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.

7. Nel cimitero possono accedere, lungo i percorsi consentiti, veicoli anche a motore per il tempo necessario per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del custode.

## ART. 108 - RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il concessionario e l'impresa sono responsabili dei danni cagionati a terzi, sollevando da ciò il Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

## CAPO XVII PERSONALE COMUNALE

### ART. 109 - DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il numero, le qualifiche funzionali, le figure professionali, le mansioni, nonché lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente regolamento, dal regolamento organico e dall'annessa pianta del personale di questo Comune.

### ART. 110 - CUSTODE

1. Il custode è un dipendente comunale di ruolo.
2. Egli provvede all'apertura, alla chiusura e alla sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario di apertura al pubblico.
3. Spettano al custode, oltre quanto previsto da norme legislative e regolamentari, le seguenti mansioni:
  - a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
  - b) tenere aggiornato il registro, in triplice esemplare, delle inumazioni e delle tumulazioni;
  - c) attendere alla sorveglianza dei cadaveri deposti nella sala di osservazione;
  - d) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
  - e) assistere e sorvegliare, insieme al Dirigente sanitario, alle esumazioni.

zioni ed estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;

f) assistere agli incaricati delle autopsie eseguite nel cimitero;

g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

h) sorvegliare che i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture siano eseguiti dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;

i) comunicare immediatamente al Sindaco ed al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;

l) escavare le fosse occorrenti per le inumazioni e deporvi le salme nei campi comuni;

m) provvedere alle esumazioni nei campi comuni;

n) provvedere alle estumulazioni nel colombario comunale;

o) provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;

p) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati ed a bruciare i rifiuti speciali;

q) provvedere alla pulizia ed alla nettezza degli spazi ed aree pubblici all'interno ed all'esterno del cimitero;

r) alla cura degli alberi e delle piante esistenti nei predetti spazi ed aree pubblici, nonché al loro diserbamento.

4. Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il custode trasmette all'Ufficio di Stato civile una copia del registro in cui sono annotate le inumazioni e le tumulazioni riferentesi all'anno precedente.

5. Ogni anno, entro il 31 maggio, il custode redige un elenco, da trasmettere all'Ufficio Tecnico comunale, degli attrezzi e di quant'altro ha bisogno e dei lavori occorrenti ai beni comunali ed alle sepolture private.

CAPO XVIII  
POLIZIA INTERNA

**ART. 111 - APERTURA AL PUBBLICO**

1. Compete al Sindaco determinare, con propria ordinanza, l'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale, tenuto conto delle tradizioni locali, del personale dipendente disponibile, delle stagioni.

2. Nei giorni festivi l'apertura è limitata alle ore antimeridiane

3. La visita in orario diverso da quello ordinario è consentita, sempre alla presenza del personale dipendente, soltanto per eccezionali casi all'uopo autorizzati dal Sindaco.

4. La chiusura del cimitero è preavvertita nell'ultima mezzora con apposito suono di campana o sirena, da far suonare per due volte a distanza di 15 minuti l'una dall'altra.

5. Nei giorni di particolari avversità atmosferiche il custode, pre via autorizzazione del Sindaco, può chiudere il cimitero, salvo i servizi di accoglimento di salme.

**ART. 112 - LIMITI DI ACCESSO**

1. E' fatto divieto di ingresso nel cimitero :

- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
- b) alle persone in evidente stato di ubriachezza o di tossicodipendenza
- c) alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il senso di rispetto o con il culto verso i defunti;
- d) a persone riunite in un gran numero per manifestazioni diverse dai cortei funebri, religiosi o civili, senza autorizzazione del Sindaco;
- e) a chiunque, allorchè il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di igiene pubblica, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la necessità del divieto di ingresso.

2. La circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero può essere consentita nei limiti previsti con ordinanza del Sindaco.

**ART. 113 - RITI RELIGIOSI**

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo il rito della religione cattolica o di qualsiasi confessione religiosa purchè non in contrasto con l'ordinamento giurico italiano.

2. Le celebrazioni a cui si presume possa partecipare un folto pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

#### ART. 114 - DIVIETI PARTICOLARI

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamenti irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, ed in particolare :

- a) fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce;
- b) introdurre animali, anche se al guinzaglio o in contenitori, o oggetti non attinenti al culto dei defunti;
- c) asportare, rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti, lapidi o comunque oggetti di proprietà altrui;
- d) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune;
- e) accumulare la neve sulle tombe o sui sepolcri;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
- g) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se concernenti persone o sepolcri privati, senza l'autorizzazione degli interessati;
- h) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza autorizzazione del Sindaco e del concessionario;
- i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto.

2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Sindaco pure sugli spazi ed aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

#### ART. 115 - LAPIDI ED OGGETTI FUNEBRI

1. Il potere di decidere qualsiasi cosa in ordine alla destinazione della salma o del suo sepolcro o chiedere l'autorizzazione al Sindaco per collocare o modificare lapidi o oggetti funebri sulla tomba o sul sepolcro compete in ordine prioritario al coniuge, ai figli, ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e in linea collaterale del defunto. In caso di disaccordo tra parenti aventi uguale grado di parentela, prevale la volontà di quello che per primo ne ha fatto richiesta scritta.

2. Sulla lapide devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del defunto sepolto. Per la donna coniugata può essere aggiunto il cognome del marito, a condizione che sia preceduto dalla particella "in".

3. L'iscrizione o la modifica sulla lapide di una breve epigrafe deve essere autorizzata dal Sindaco. Nella richiesta di una epigrafe in

una lingua straniera deve essere riportata la traduzione in lingua italiana.

4. Ad eccezione dei fiori e dei ceri transitori, è vietato utilizzare omaggi, decorazioni e ricordi facilmente deteriorabili e l'impiego come portafiori di barattoli o altri contenitori di recupero.

5. Le fotografie da collocare sulle lapidi devono essere eseguite a smalto.

6. Il Sindaco, in caso di violazione delle norme contenute nel presente articolo può ordinare la rimozione o la modifica per adeguarsi a quanto sopra previsto.

#### CAPO XIX SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

##### ART. 116 - DIRITTO DI PRIVATIVA

1. Il Comune gestisce con diritto di privativa, in economia, il servizio della illuminazione elettrica votiva sui sepolcri, nelle cappelle, sui loculi e sulle cellette-ossari esistenti nel cimitero comunale.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può stabilire, per comprovate esigenze, che il predetto servizio sia affidato in appalto.

##### ART. 117 - FACOLTA' DEL SERVIZIO

1. L'utilizzazione del servizio di lampade votive è facoltativa ed è fornito dal Comune soltanto se richiesto ed ottenuto dall'utente secondo le modalità di seguito disciplinate.

2. Qualora la richiesta di utenza sia fatta per settori o aree non ancora serviti dalla rete di distribuzione, il Comune può riservarsi di accoglierla allorchè si raggiunga un congruo numero di richieste di utenze tali da giustificare l'onere finanziario da sopportare.

#### ART. 118 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di lampade votive fornito da questo Comune consiste nell'assicurare :

- a) la realizzazione dell'impianto elettrico per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dal contatore generale installato dall' E.N.E.L. per siffatto servizio sino all'ingresso dell' impianto elettrico di ciascun utente;
- b) allacciamento del cavo di distribuzione al cavo dell'utente;
- c) fornitura continuativa dell'energia elettrica per 24 ore al giorno;
- d) fornitura delle lampade e sostituzione delle stesse se esaurite o fulminate;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di conduzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

2. Il costo della lampada esaurite o fulminate sostituite è a carico dell'utente.

3. Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura di energia elettrica, senza necessità di alcun preavviso, per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.

4. L'utente non ha diritto ad alcun risarcimento o ristoro qualora le lampade votive rimangano spente nei casi di cui al precedente 3 comma o si fulminano.

#### ART. 119 - OBBLIGHI DELL'UTENTE

1. Tutte le opere elettriche da realizzarsi, conformemente alle norme di legge sulla sicurezza, sui sepolcri o nelle cappelle private, devono essere eseguite a cura e spese dell'utente.

2. L'utente privato ha l'onere, al fine di usufruire di tale servizio, di predisporre alla base esterna del sepolcro o della cappella apposita cassetta ove allacciare l'impianto privato alla rete di distribuzione comunale.

3. In ciascuna cappella deve essere installato apposito congegno che interrompa l'erogazione interna di energia elettrica nel caso di corto circuito o altro inconveniente o per eseguire lavori allo stesso impianto elettrico interno.

#### ART. 120 - DOMANDA E CONTRATTO DI UTENZA

1. Al fine di usufruire del servizio di lampade votive, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco, da redigersi su apposito modello distribuito dall'Ufficio contratti del Comune, da cui si evincano le generalità ed il codice fiscale dell'istante, nonché i punti luce da

servire.

2. L'accoglimento della domanda è subordinata alla possibilità tecnica di esecuzione dell'allacciamento ed all'esecuzione secondo le norme di sicurezza vigenti dell'impianto elettrico privato da servire.

3. In caso di accoglimento della domanda è stipulato apposito contratto, da redigersi su modulo predisposto dall'Ufficio contratti del Comune, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di stipulazione, da sottoscrivere dal Sindaco e dall'utente.

4. Il Contratto si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni qualora l'utente non lo disdica almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a.r..

5. L'impianto è attivato entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di utenza.

#### ART. 121 - TARIFFA

1. Per ogni lampada votiva l'utente corrisponde al Comune la tariffa forfettaria annua determinata, dal competente organo comunale, in modo da tendere al pareggio tra le relative entrate e le spese di installazione e di gestione dell'impianto.

2. Oltre alla predetta tariffa, sono a carico dell'utente le spese inerenti e conseguenti il relativo contratto, da stipularsi con scrittura privata tra le parti, tra cui un diritto fisso "una tantum" a fondo perduto di importo pari a quello della prima tariffa annua da corrispondere per una lampada.

#### ART. 122 - PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. L'utente corrisponde la tariffa annua anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità all'uopo indicate dal Comune.

2. Prima della stipula del contratto, l'utente versa oltre le spese inerenti e conseguenti il contratto e il diritto "una tantum" di cui al precedente art.116, anche la quota della tariffa rapportata in dodicesimi ai mesi interi ancora da scadere dell'anno in corso.

3. Per il ritardato versamento della tariffa l'utente è tenuto a corrispondere gli interessi passivi nella misura legale.

4. Per il mancato versamento della tariffa entro il 30 giugno o in caso di reiterato ritardo nel versamento, il Sindaco dispone l'immediata interruzione del servizio e previa diffida notificata a provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, la riscossione coattiva, a mezzo ruolo esattoriale, di quanto dovuto a titolo di tariffa, di interessi passivi e per la notifica della predetta diffida.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente 4° comma, qualora l'utente non provvede a seguito della diffida al versamento di quanto dovuto, il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di alcuna comunicazione all'interessato.

#### ART. 123 - DIVIETO DI MANOMISSIONE

1. E' fatto assoluto divieto agli utenti, pena, nei casi gravi o reiterati, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a £.10.000 e non superiore a £.100.000 ed eventualmente, a discrezione del Sindaco la risoluzione del contratto, di :

- utilizzare lampade con vattaggio e/o voltaggio superiore a quelle installate dal Comune;
- modificare o manomettere l'impianto elettrico comunale;
- aggiungere punti luce abusivi;
- cedere ad altri, sia a titolo oneroso sia gratuito, l'utilizzo dell'energia elettrica;
- utilizzare l'energia elettrica per usi diversi dalle lampade votive.

#### ART. 124 - REGOLARIZZAZIONE UTENZE IN ATTO

1. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito contratto o non in regola con i pagamenti della tariffa devono regolarizzare la loro posizione ai sensi del presente regolamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposito invito del Sindaco.

2. L'avvenuto pagamento può essere documentato dall'utente o attraverso la contabilità comunale.

CAPO XX  
NORME VARIE E FINALI

**ART. 125 - SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, rapportata: alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, tra un minimo di lire quattromila ed un massimo di lire un milione.

2. Il Sindaco adotta il provvedimento di applicazione della sanzione e ne determina l'ammontare.

**ART. 126 - RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al D.P.R. 10.9.1990, n.285, al R.D.9.7.1939, n.1238 al T.U.LL.SS. approvato con R.D.27.7.1934, n.1265, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia di cui trattasi.

**ART. 127 - UFFICI COMUNALI COMPETENTI**

1. Copia del presente regolamento è in dotazione, per quanto di competenza, ai seguenti uffici comunali : segreteria, stato civile, contratti, tecnico, ragioneria, polizia urbana. Una copia, inoltre, deve essere tenuto dal custode del cimitero.

**ART. 128 - DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA**

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione, integrale o parziale, secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.

**ART. 129 - ABROGAZIONE DI ALTRE NORME**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari vigenti precedentemente.

ART. 130 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 57 in data 6-7-1992, regolarmente esecutiva per presa atto Co.Re.Co. n. 747 in data 28-7-1992, ripubblicato all'Albo pretorio in data 13-8-1992, è entrato in vigore in data 20-8-1992.



# COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

N. 3 d'ordine ANNO 1995

Prot. N. 1892

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

Modifiche al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.-

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno quattro del mese di gennaio, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione ordinaria Seduta pubblica di prima convocazione, con le formalità di cui all'art. 125 della legge Comunale e Provinciale 4-2-1915, n. 148, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del prof. Pietro GALEANDRO Sindaco, e con l'assistenza del Segretario Generale dr. Silvestro SPAGNUOLO

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 20 Consiglieri su 20 assegnati e assenti N. -----

In conseguenza, il Presidente, accertata la presenza del numero legale, ha dichiarato valida ed aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto riportato risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1) VETRANO FRANCESCO		x	11) SAMPIETRO ROBERTO	x	
2) MENNA LUCIO	x		12) SERAFINO FRANCESCO		x
3) BORRACCINO PIETRO	x		13) GANI GIUSEPPE	x	
4) SALAMIDA NICOLA	x		14) MARRULLI DOMENICO	x	
5) DURANTE DAMIANO	x		15) MENZA FRANCESCO	x	
6) TURCO MARIANGELA		x	16) ZACCHEO COSIMO	x	
7) MANDRILLO ALBERTO	x		17) SAMPIETRO LUIGI	x	
8) CAPOBIANCO PASQUALE	x		18) VARVAGLIONE COSIMO	x	
9) VENTRUTI MATTEO	x		19) BORRACCINO COSIMO	x	
10) COFANO MARIA LUISA	x		20) MENNA LUCIO		x

In totale, presenti N. 16, assenti N. 4

Pareri espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/90 n. 142:

— in ordine alla regolarità tecnica: ..... favorevole.....

Pulsano, li 3.1.1995.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dr. Silvestro SPAGNUOLO.....

— in ordine alla regolarità contabile: .....

Pulsano, li.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

— sotto il profilo di legittimità: ..... FAVOREVOLE.....

Pulsano, li 3.1.1995.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr. Silvestro SPAGNUOLO.....

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 55 legge 8/6/1990 n. 142.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Apri l'assessore GANI che relaziona in merito;  
Richiamata la deliberazione C.C. n.57 del 6.7.1992 con la  
quale veniva adottato il Regolamento;  
Sentita la dichiarazione di astensione dal voto fatta dal  
cons. Marrulli Domenico;  
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
reso dal Segretario Generale;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale  
sotto il profilo della legittimità;  
VISTA la legge n.142/90;  
CON VOTI: 12 favorevoli e nessuno contrario, essendo 17 i  
presenti e 12 i votanti, astenuti 5 (Marrulli-Menza-Zaccheo-  
Sampietro L.-Varvaglione);

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione C.C. n.57 del 6.7.1992 di approvazione  
di Regolamento comunale dei servizi di Polizia Mortuaria;  
RITENUTO dover modificare e/o aggiornare il regolamento sopra  
citato;

d e l i b e r a

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

---

ART.21 - viene aggiunto il seguente 5° comma:

"In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune è tenuto, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino all'obitorio del Cimitero Comunale.

ART.49 è soppresso.

ART.82 al 1° comma sono sopprese le parole: " ed in qualunque mese dell'anno".

Il 3° comma è così modificato: "Si applicano per le esumazioni le norme di cui agli artt.79 e 80 riguardanti le esumazioni straordinarie".

ART.85 è soppresso e sostituito come segue:

- 1°- I Fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti. (Circ. 24.6.1993 n.24 del Ministero della Sanità).
- 2° I resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento sono da considerarsi rifiuti speciali e come tali devono essere trattati.
- 3° Il Comune provvede o direttamente a mezzo di apposito inceneritore installato all'interno del Cimitero Comunale o a mezzo di ditta in regola con l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.M.21 giugno 1991 n.324 (G.U.n.246/s.g. del 19.10.1991) allo smaltimento dei rifiuti citati al secondo comma.

ART.88 Il 1° comma è soppresso e sostituito come segue;

- 1° Hanno diritto ad ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un'area cimiteriale per sepolture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro) o a sistema di tumulazione per famiglia (cappella) soltanto le persone maggiorenni residenti in questo Comune da almeno un anno antecedente alla data di presentazione della predetta istanza.
- 2° Hanno diritto ad ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione di un'area cimiteriale per cappelle ad uso collettività le associazioni di persone regolarmente costituite ai sensi dell'art.94, comma 2°, del presente Regolamento.

E' soppresso il 5° comma.

I commi 2,3 e 4 diventano 3), 4° e 5°.

ART.92 é soppresso e sostituito come segue:

La concessione per l'uso di loculi e cellette del Colombario Comunale é disciplinata da specifico regolamento comunale"

DI ADOTTARE gli aggiornamenti e le modifiche al Regolamento Comunale dei servizi di Polizia Mortuaria, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.-



Verbale letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to prof. Pietro GALEANDRO

F.to dr. Silvestro SPAGNUOLO

**CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ALLA S.P.D.C.**

Il sottoscritto Segretario, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il - 3 FEB. 1995 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e inviata alla S.P.D.C. di Taranto in data - 3 FEB. 1995

Pulsano, li 3 FEB. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr. Silvestro SPAGNUOLO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

la presente delibera è stata pubblicata dal..... al.....

è stata esaminata favorevolmente dalla S.P.D.C. ed è divenuta esecutiva.

Pulsano, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

**REGIONE PUGLIA**

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo  
sugli Atti degli Enti Locali

TARANTO

Prot. N. 1284

La Commissione nella seduta del 14.2.95

PRENDE ATTO / ~~ANNULLA~~

Taranto, 15.2.95

IL PRESIDENTE

f.to (A. COVELLI)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La decisione motivata di annullamento è stata pubblicata all'Albo Pretorio per sette giorni consecutivi dal..... al..... ai sensi della L. R. 6 marzo 1979 n. 12.

Pulsano,.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale.

Pulsano, li - 3 FEB. 1995



IL SEGRETARIO GENERALE





# COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

N. 68 d'ordine ANNO 1998

Prot. N. 17622

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Integrazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventiquattro  
 del mese di dicembre, alle ore 11,45, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione straordinaria  
 Seduta pubblica di prima convocazione, con le formalità di cui all'art. 125 della legge Comunale e Provinciale 4-2-1915, n. 148, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dr. Luigi LATERZA Sindaco, e con l'assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Marcella CALIA

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 18  
 Consiglieri su 20 assegnati e assenti N. 2

In conseguenza, il Presidente, accertata la presenza del numero legale, ha dichiarato valida ed aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto riportato risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

COGNOME E NOME		Pres.	Ass.	COGNOME E NOME		Pres.	Ass.
1) SAMPIETRO	Luigi	x		11) VARVAGLIONE	Cosimo	x	
2) SMIRAGLIA	Giovanni	x		12) DE MARCO	Pietro G.	x	
3) VETRANO	Francesco	x		13) NESCA	Vittorio	x	
4) SCIALPI	Angelo	x		14) GALEANDRO	Pietro		x
5) MENZA	Francesco		x	15) BORRACCINO	Cosimo	x	
6) VERGALLO	Giuseppe M.	x		16) MANDRILLO	Alberto	x	
7) UTTA	Valerio		x	17) GANI	Giuseppe	x	
8) ZACCHEO	Cosimo	x		18) PANZETTA	Pietro	x	
9) FALCO	Filippo	x		19) PASTORE	Carmela		x
10) DE LUCA	Loredana	x		20) PUCCI	Gino Giuseppe		x

In totale, presenti N. 16, assenti N. 5

Pareri espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/90 n. 142:

— in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

Pulsano, li 24.12.1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luigi Bocchiero

— in ordine alla regolarità contabile: -----

Pulsano, li -----

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

-----

— sotto il profilo di legittimità -----

Pulsano, li -----

~~IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA~~

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 55 legge 8/6/1990 n. 142.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

-----

### IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del consigliere delegato ZACCHEO Cosimo di cui all'allegato;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n.57 del 6.7.1992;

RITENTUTO dover modificare e/ aggiornare il regolamento predetto;

DATO ATTO che la presente è corredata del parere espresso dal responsabile del settore ai sensi dell'articolo 53 della legge 142/90, così come modificata ed integrata dalla legge 127/97;

CON VOTI favorevoli ad unanimità resi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal presidente

**\*\*\* delibera \*\*\***

DI ADOTTARE gli aggiornamenti e le modifiche al Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.-

## MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DA APPORTARE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

### **Art.67**

Aggiungere al 1° comma:

La tumulazione nelle sepolture private avviene a cura del Comune su richiesta delle parti interessate, previa corresponsione di una somma da versare al Comune e da determinarsi con atto di Giunta Municipale.

### **Art.95**

Al 4° comma aggiungere prima di < Trascorso > la seguente:

La Giunta Municipale può esentare i non abbienti, previa relazione assistente sociale dal pagamento della predetta tariffa.

### **Art.110**

Aggiungere dopo la lettera n) la seguente:

n-bis) provvedere alla tumulazione ed estumulazione dei feretri nelle sepolture private.

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACC  
(dr. Luigi LATERZA)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. ssa Marcella CALIA)

### CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ALLA S.P.D.C.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29 DIC. 1998 per rimanervi gg.15 consecutivi (N. 1372 Reg. Pubblicazioni) e sarà inviata:

- alla S.P.D.C. di Taranto il 29 DIC. 1998  
 ai capigruppo consiliari il \_\_\_\_\_  
Pulsano, li 29 DIC. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

- la presente delibera è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 è stata esaminata favorevolmente dalla S.P.D.C. ed è divenuta esecutiva.  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione  
Pulsano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

#### REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo  
sugli Atti degli Enti Locali  
TARANTO

Prot. N. 3

La Commissione nella seduta del 10-1-1999

PRENDE ATTO / ANNULLA

Taranto, 20-1-1999

IL PRESIDENTE

f.to Franco Puntoli

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La decisione del CO.RE.CO. è stata pubblicata all'Albo Pretorio per sette giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi della L. R. 6 marzo 1979 n. 12.

Pulsano, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI  
PULSANO  
Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 20.03.2000

Prot. N. 4362

**OGGETTO: Modifica art.67 del Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria.-**

PARERI ex art.53  
L.142/1990, allegati nel  
testo integrale

L'anno duemila il giorno venti del mese di marzo alle ore 18,40 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si e' riunito in Sessione ordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione, con la formalità di cui all'art. 125 della legge Comunale e Provinciale 4-2-1915, n.148, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del SINDACO LATERZA Dr. Luigi e con l'assistenza del Segretario Comunale CALIA Dr.ssa Marcella

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 11 Consiglieri su 20 assegnati e assenti N. 9. Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
SAMPIETRO Luigi, Vice Sindaco Presidente	X	
SMIRAGLIA Giovanni	X	
VETRANO dr. Francesco	X	
SCIALPI Angelo	X	
MENZA dr. Francesco	X	
VERGALLO Giuseppe M.		X
UTTA dr. Valerio		X
ZACCHEO Cosimo	X	
FALCO Filippo	X	
DE LUCA avv. Loredana		X
VARVAGLIONE Cosimo		X
DE MARCO geom. Pietro G.	X	
NESCA Vittorio	X	
GALEANDRO prof. Pietro		X
BORRACCINO Cosimo	X	
MANDRILLO geom. Alberto	X	
GANI Giuseppe	X	
PANZETTA rag. Pietro	X	
PASTORE Carmela	X	
PUCCI avv. Gino Giuseppe		X

In conseguenza, il Presidente, accertata la presenza del numero legale, ha dichiarato valida ed aperta la seduta.

**REGOLARITA' TECNICA**  
Parere: favorevole  
Data: 17.3.2000  
Il Responsabile del Servizio  
Angela Baccaro

**REGOLARITA' CONTABILE**  
Parere: /  
Data: /  
Il Responsabile di Ragioneria  
/

Attestazione ex art.55  
L.142/90

**SI ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno  
Data: /  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
/

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di C.C.n.18 del 29.02.2000;

Visto il fax n.151 del 17.3.2000 con il quale il CO.RE.CO. Sez.di Taranto comunica che nella seduta del 17.3.2000 ha dichiarato la decadenza della stessa delibera;

Accertato che per un disguido degli uffici la delibera di cui sopra non è stata inviata al CO.RE.CO nei termini previsti;

Ritenuto riproporre al Consiglio Comunale l'approvazione della modifica all'art.67 del Regolamento di Consiglio Comunale;

Richiamato il Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n.57 del 6.7.1992;

Visto l'atto n.68 del 24.12.1998 con il quale il Consiglio Comunale apportava alcune modifiche ed integrazioni al 1° comma dell'art.67 del Regolamento Comunale dei servizi di Polizia Mortuaria ;

Ritenuto apportare al 1° comma , 2° capoverso la seguente modifica:

“ La tumulazione nelle sepolture private avviene a cura del Comune e non su richiesta delle parti interessate, previa corresponsione di una somma da versare al Comune e già determinata con atto di Giunta Municipale”.

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio ai sensi della L.142/90, così come modificata dalla 127/97;

Con voti favorevoli n.12, contrari n.2 (Borraccino e Mandrillo), astenuto: n.1 (Pastore), resi per alzata di mano da n.15 consiglieri presenti e votanti,


### DELIBERA

Di adottare la seguente modifica al 1° comma , dell'art.67 del Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria :

“ La tumulazione nelle sepolture private avviene a cura del Comune , previa corresponsione di una somma da versare al Comune . già determinata con atto di Giunta Municipale”.

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO  
(Sig. Luigi Sampietro)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(ditta Marcella CALIA)




**CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ALLA S.P.D.C.**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **24 MAR, 2000** per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. 316... Pubblicazioni) e sarà inviata:

- alla S.P.D.C. di Taranto il **24 MAR, 2000**
- ai Capigruppo consiliari il **24 MAR, 2000**

Pulsano, li **24 MAR, 2000**

IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

- la presente delibera è stata pubblicata dal **24 MAR, 2000** al **8 APR, 2000**
- è stata esaminata favorevolmente dalla S.P.D.C. ed è divenuta esecutiva.
- è divenuta esecutiva il **11 MAG, 2000**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li **11 MAG, 2000**

IL SEGRETARIO COMUNALE



**REGIONE PUGLIA**

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo  
Sugli Atti degli Enti Locali  
TARANTO

Prot. N. ....

La Commissione nella seduta del .....

PRENDE ATTO / ANNULLA

Taranto, .....

IL PRESIDENTE

f.to .....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La decisione del CO.RE.CO. è stata pubblicata all' Albo Pretorio per sette giorni consecutivi

Dal... .. al ... ..

Ai sensi della L.R. 6 marzo 1979 n. 12.

Pulsano, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....





COMUNE DI  
PULSANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del 18.07.2003

Prot. N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Modifiche agli artt.88 e 95 del Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia  
Mortuaria.-

PARERI ex art. 49  
D.Lgs. 267/2000:

L'anno duemilatre il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 19.28, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione ordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Dr. Francesco MENZA e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Angelo Antonio MANCARELLA.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 17 Consiglieri su 20 assegnati e assenti N. 4. In conseguenza, il Presidente, accertato il numero dei presenti dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

**REGOLARITA'  
TECNICA**

Parere: favorevole

Data: 21.2.2003

Il Responsabile del Servizio

*Angelo Baccarelli*

**REGOLARITA'  
CONTABILE**

Parere: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Il Responsabile di  
Ragioneria

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
LATERZA dr. Luigi - Sindaco	X	
SMIRAGLIA Giovanni	X	
VETRANO dr. Francesco	X	
ZOPPO rag. Pasquale	X	
SAMPIETRO Luigi	X	
FALCO Filippo		X
ECCLESIA dr. Giuseppe		X
SCIALPI Angelo	X	
ANNESE Francesco	X	
DIMICHELE Nicola	X	
GANI Giuseppe	X	
LONGO Domenico	X	
PAVESE dr.ssa Simona	X	
LUCCHESI prof. Pietro Antonio		X
BORRACCINO Cosimo		X
DE LUCA avv. Loredana	X	
D'ETTORRE Pasquale		X
CHIARELLI rag. Carmine		X
MARRULLI prof. Domenico	X	
MONGELLI Cosimo		X

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati il Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n.57 del 6.7.1992 e le successive modifiche ed integrazioni;

Sentita la relazione del consigliere delegato Sig. Giuseppe Gani;

Ritenuto dover modificare gli artt.88 e 95 del Regolamento predetto ;

Sentiti gli interventi di cui all'allegato resoconto;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n.2 ( De Luca e Marrulli), espressi per alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti , esito accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

Di adottare le modifiche al Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

(Art.88 modificato )

Art.88

1. Possono ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un'area cimiteriale per sepolture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro) o a sistema di tumulazione per famiglia (cappella) le persone maggiorenni.
2. Possono ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un'area cimiteriale per cappelle ad uso collettività, le associazioni di persone regolarmente costituite, ai sensi dell'art.94, comma 2°, del presente Regolamento.
3. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, secondo l'ordine cronologico di pervenimento al protocollo generale del Comune delle rispettive istanze, previo accertamento del versamento della tariffa e del rispetto delle norme legislative e regolamentari.
4. E' consentito derogare al predetto criterio cronologico per la concessione: di area per sepolcro, allorchè la morte sia improvvisa e violenta; di loculo comunale, nel caso di morte improvvisa.
5. Ai fini del rilascio delle concessioni è affisso apposito bando pubblico, con cui il Sindaco rende noto i criteri, o termini e le modalità per presentare le istanze. Tutte le istanze presentate precedentemente al bando sono da ritenersi nulle.
6. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e le loro rispettive durate, previste dal presente regolamento, decorrono dalla data in cui sono sottoscritte dal Responsabile del settore tecnico.
7. Ogni tipo di concessione è rinnovabile, a condizione che sussistano sufficienti disponibilità di uguali sepolture, entro tre mesi dalla sua scadenza, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, pena la decadenza di diritto dalla concessione ed il ritorno al Comune della disponibilità dell'area o del loculo e della celletta.
8. In caso di mancato rinnovo della concessione il Responsabile del Settore Tecnico, previo manifesto pubblico, da affiggere all'albo del Cimitero ed al suo interno, nonché in luoghi pubblici, avverte gli eventuali eredi che ove non provvedano entro un congruo tempo all'esumazione o estumulazione delle salme ed alla demolizione e trasporto dei residui materiali edili, vi provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Qualora gli eredi non provvedano alla demolizione della costruzione, il Comune ha facoltà di riutilizzarla in concessione o demolirla e dare in concessione l'area.
9. Nell'ipotesi che il concessionario o i suoi eredi siano irreperibili le comunicazioni agli stessi si hanno per notificate dopo la loro affissione contemporanea per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio ed all'Albo tenuto presso il Cimitero.-


MODIFICHE DA APPORTARE AL 4° COMMA DELL'ART.95 DEL  
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

4° comma art.95

*Eccezionalmente e per comprovate motivazioni il Sindaco può concedere che nella cappella di famiglia si possa accogliere la salma di persona diversa da quelle aventi diritto, e ciò a condizione che la cappella abbia ancora almeno due altri loculi disponibili e che la richiesta sia corredata del parere favorevole del proprietario della cappella.*


Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(dr. Francesco MENZA)



---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Angelo Antonio MANCARELLA)



---

---

### CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29 LUG. 2003 per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. 1006 Pubblicazioni).

Pulsano, li 29 LUG. 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

la presente delibera è stata pubblicata dal ..... al .....

è divenuta esecutiva il .....

perché dichiarata immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

